IN BREVE n. 022-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

AMBULATORI E OSPEDALI PRONTI A RIATTIVARE TUTTI I SERVIZI SOSPESI PER L'EMERGENZA COVID

Dal Ministero della Salute le *"Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da Covid-19".*
Fanno seguito alle circolari emanate nei mesi scorsi con cui venivano indicate le prestazioni da sospendere per l'emergenza Covid (circolare 17 marzo, circolare 31 marzo).
Le linee di indirizzo del ministero sono finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell'emergenza ed al progressivo ripristino della totalità dei Livelli essenziali di assistenza.
Sarebbe anche opportuna una revisione organizzativa per il miglioramento del servizio sul territorio cercando di eliminare le obbrobriose liste di attesa per esami e visite specialistiche per ovviare le quali il paziente troppo spesso deve ricorrere al privato. Andrebbe infatti potenziata la medicina ambulatoriale scissa dalle prestazioni di ricovero ove anche l'ospedaliero potrebbe svolgere attività specialistica indipendente e extra orario, ma soprattutto in apposite strutture del territorio con propria organizzazione, come ai vecchi tempi INAM.

ALLEGATI A PARTE - MIN.SALUTE Linee di indirizzo per attività programmate (documento 143)

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI

"Le festività" dedicato ai Sanpaoloni di San Cataldo

Data di emissione 5 giugno 2020

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO

Moneta da 20 euro in oro – Proof in astuccio con foglietto numerato
Celebrativa del 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio
399,00 euro

PROFESSIONISTI PENALIZZATI COL CUMULO

L'attività professionale non conta come anzianità per fissare il criterio di calcolo della pensione col cumulo (Inps messaggio n. 2053 del 18 maggio 2020).
Non valgono i contributi delle casse professionali e neppure quelli riscattati nella gestione separata Inps per stabilire se l'assegno va definito col criterio retributivo o contributivo in base alla anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Il problema era già stato affrontato a suo tempo ancora dall'Inpdap: "*…la locuzione «anzianità contributiva» deve essere intesa nella sua portata più ampia, riferita all'intera contribuzione esistente presso qualsiasi gestione previdenziale in quanto la legge 335/1995 all'articolo 1 commi 12 e 13 in combinato disposto con il comma 6, richiama le diverse forme di previdenza senza puntualizzare che l'anzianità debba essere maturata nell'ambito di una sola di esse. In particolare, ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo applicabile all'iscritto, debbono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa, compresi il lavoro all'estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare. Nei confronti di coloro che possono vantare detti periodi antecedenti al 1996 presso qualsiasi altra gestione o cassa, italiana o estera, non trova applicazione il sistema di calcolo contributivo …*".
Ma ahimè lettera morta…con un ulteriore cavillo si è successivamente precisato in senso restrittivo con un colpo di spugna su quanto dapprima affermato *" i periodi di iscrizione previdenziale al fondo di Previdenza Generale Enpam quota A non possono essere considerati per raggiungere i 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 in quanto l'articolo 21 D.lg.C.P.S. 13 settembre 1946 n.233 prescriver l'obbligatorietà del contributo al fondo generale Enpam al solo presupposto del potenziale svolgimento dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo, indipendentemente dal fatto che venga o meno prestata una qualsiasi attività lavorativa"*.

> ***Interpretazione restrittiva che non sembra collimare con quanto previsto dalla legge … !!! … ed esplicitato nella lettera-circolare a firma di due Dirigenti generali della Direzione Centrale Pensioni - Direzione Centrale delle Entrate e Posizione assicurativa dell'Inpdap***

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2053 del18.05.2020 (documento 144)

ANCHE AD APRILE IL BONUS DI 600 EURO AI PROFESSIONISTI CON CASSA

da PensioniOggi - Nicola Colapinto
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/esteso-ad-aprile-il-bonus-di-600-euro-ai-professionisti-con-cassa-23423432
DM 29.5.2020
DM 28.3.2020
CTRL + clic
Anche ad aprile il bonus di 600 euro per i professionisti iscritti agli enti previdenza obbligatoria. Chi ha già beneficiato dell'indennizzo a marzo non dovrà presentare una nuova istanza all'ente

previdenziale di appartenenza: l'erogazione avverrà automaticamente dalla cassa professionale. I professionisti che non hanno percepito l'indennità a marzo dovranno, invece, inoltrare la richiesta del bonus di aprile alla Cassa Professionale a partire dall'8 giugno sino all'8 luglio 2020 (Decreto del Ministero del Lavoro del 29 maggio 2020).

REQUISITI:

a) aver percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011 e dell'art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017, non superiore a 35.000 euro e di aver subito la limitazione dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) aver percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011 e dell'art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 Aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Sono ammessi anche gli iscritti nel corso del 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 a condizione di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi.

INOLTRE

- non devono aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- non devono aver percepito o percepire le indennità Covid-19 ad altro titolo (compresa quella per il lavoro domestico);
- non essere percettori di reddito di cittadinanza o di reddito di emergenza;
- a differenza di marzo, i richiedenti non devono risultare titolari di pensione diretta o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al momento della domanda.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Emissioni francobolli - avviso:

In ottemperanza al Dpcm 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", si rende noto che le emissioni delle carte-valori postali programmate fino al 3 maggio p.v. sono rinviate a data da definirsi.

ALLEGATI A PARTE - Calendario emissioni 2020 1° semestre agg. 28.05.2020 (documento 145)

MEDICI, ODONTOIATRI, INFERMIERI E FARMACISTI IMPEGNATI NELL'EMERGENZA COVID CREDITI ECM 2020 OK

Con 245 voti favorevoli e 122 contrari la Camera ha definitivamente convertito in legge il decreto legge 22/2020: i 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di

formazione continua in medicina (Ecm), si intendono maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, hanno continuato a svolgere la propria attività professionale.

> 2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale »;

USO PERSONALE DEL TELEPASS AZIENDALE e LICENZIAMENTO

E' legittimo il licenziamento nei confronti di un lavoratore che ha fatto reiterato uso del telepass aziendale per fini personali in orari extra lavorativi: un utilizzo per uso personale è motivo sufficiente per ledere il vincolo fiduciario sempre necessario per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Corte di cassazione sezione Lavoro Civile - sentenza n. 10540 del 10.12.2019 pubbl. il 3.06.2020

AGENZIA ENTRATE - CONTROLLI 730

Con provvedimento 225347/2020 l'Agenzia delle entrate chiarisce i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi (articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento n. 225347 del 5.06.2020 (documento 146)

BONUS BABY SITTING estratto da articolo di Valerio Damiani in PensioniOggi

https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/bonus-baby-sitting-ok-alla-presentazione-delle-domande-sino-a-1-200-euro-5434243

L'Inps col messaggio 2350 del 5 giugno 2020 fornisce indicazioni per la presentazione delle domande dopo l'estensione del beneficio contenuta nel DL Rilancio in favore delle famiglie per l'accudimento dei figli.

Potrà essere erogato anche direttamente al genitore per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia.

Servirà una seconda domanda per il conseguimento della nuova tranche di 600 o 1.000 euro per l'acquisto di servizi di baby sitting prevista dal DL "Rilancio" da spendere entro il prossimo 31 luglio 2020.

Per i genitori che non hanno prodotto in precedenza la domanda l'importo conseguibile sarà complessivamente pari a 1.200 o a 2.000 euro a seconda del settore di appartenenza

Come noto le disposizioni da ultimo richiamate hanno riconosciuto l'erogazione di un buono di 600 euro per nucleo familiare da spendere per l'acquisto di servizi di baby-sitting in conseguenza della

sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19.

- **Spetta:**
  - ai lavoratori dipendenti del settore privato,
  - ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
  - ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (tramite le casse privatizzate);
  - per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, la misura del beneficio è i pari a 1.000 euro per nucleo familiare.
    L'articolo 72 del decreto legge 34/2020 ha raddoppiato l'importo erogabile da 600 a 1.200 euro e da 1.000 a 2.000 euro.
- **Il bonus è riconosciuto**
  - a genitori di figli che alla data del 5 marzo 2020 non hanno compiuto i 12 anni (eccezione se figli con handicap in situazione di gravità),
  - non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa
  - altro genitore disoccupato o non lavoratore
  - è alternativo alla fruizione del congedo parentale straordinario Covid.

Da tenere presente che il bonus è ancorato al nucleo familiare e non al numero dei figli minori.

- **Utilizzo:**
  - per acquisto di servizi di baby-sitting sino al **31 luglio 2020** mediante il tradizionale Libretto Famiglia
  - oppure per pagare l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, sempre per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020 (in questo caso il beneficio non è cumulabile con il buono nido)
- **Domanda:**
  - al sito Inps - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting" previa autenticazione con Pin ordinario o dispositivo (non sono sufficienti le modalità semplificate, cioè il possesso della sola prima parte del PIN), SPID di livello 2 o superiore; CIE o CNS;
  - in alternativa la domanda può essere presentata tramite Patronato.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.44 del 24.03.2020 (documento 147)
Messaggio n. 2350 del 5.06.2020 (documento 148)

SPOSTAMENTI IN AUTO e DISTANZA TRA PASSEGGERI da Sole 24 ore – risposta 1146 a cura di Umberto Fantigrossi

D - Sono un amico di vecchia data di due persone conviventi (madre e figlia). Posso trasportarle sulla mia auto, munite di mascherina e sedute sui sedili posteriori?

R - Nel sito del ministero dell'Interno, la sezione dedicata alle "Faq" (domande più frequenti) contiene queste indicazioni: «le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro»; «non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro»; «questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi».

Premesso che le circolari ministeriali non sono cogenti se non trovano esatta corrispondenza in norme di legge o di atti amministrativi autorizzati o previsti dalla legge, e che il caso specifico non

risulta espressamente regolato, si osserva che in alcune altre situazioni il Dpcm del 17 maggio 2020 ha previsto l'adozione di strumenti di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Applicandosi lo stesso principio al caso descritto dal lettore, si deve ritenere possibile il trasporto.

IL BALCONE AGGETTANTE NON È PARTE COMUNE

da Sole 24 ore - risposta 1167 a cura di Rosario Dolce

D - Vorrei sapere se l'inquilino del piano di sotto può fissare le sue tende da sole sotto la soletta del mio balcone senza autorizzazione. Cosa dice la legge in proposito? Non è previsto alcun riferimento nel regolamento condominiale.

R - La giurisprudenza afferma che i balconi aggettanti, cioè quelli che sporgono dalla facciata, non svolgendo funzione portante non vanno annoverati tra le parti comuni dell'edificio 'anche se sono inseriti nella facciata, poiché formano parte integrante dell'appartamento cui accedono (Cassazione civile 7 settembre 1996, sentenza 8159; in senso conforme 29 ottobre 1992, sentenza 11775).

Da ciò consegue che se il balcone di proprietà del lettore fosse da ritenere tale (diverso sarebbe il caso del balcone a castello o incassato nella facciata, in quanto rileverebbe l'articolo 1125 del Codice civile), il vicino sottostante non sarebbe stato in grado di ancorarvi la propria tenda da sole, se non dietro preventiva autorizzazione.

Il lettore può diffidare il vicino e chiedere la rimozione della tenda dalla soletta del proprio balcone.

CONGEDO PARENTALE - 30 GIORNI DA RIPARTIRE TRA I GENITORI

da Sole 24 ore - risposta 1174 a cura di Aldo Ciccarella

D - In merito al congedo parentale per figli con meno di sei anni, io (dipendente del ministero dell'Interno) e mia moglie (dipendente ministero di giustizia), siamo destinatari rispettivamente di 45 giorni e 30 giorni retribuiti al 100 per cento.

Vorrei capire se questi giorni sono cumulabili, e quindi se ogni dipendente può prendere i giorni spettanti, oppure se, fruendone uno dei due coniugi, l'altro non può più fruirne.

R - In linea generale, si ritiene che la tutela contrattuale dell'intera retribuzione (100%), prevista per i dipendenti pubblici, per 30 giorni di congedo parentale, ex articolo 32, comma 1, della legge 151/2001, debba essere considerata complessivamente, per entrambi i genitori. Infatti, l'articolo 34, comma 3, del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) 2016-2018 per il personale in servizio nelle funzioni centrali (ministeri) stabilisce che, «nell'ambito del congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del Dlgs 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2».

Quindi, nel caso in cui entrambi i genitori fruiscano del beneficio del congedo parentale al 100% della retribuzione, i primi trenta giorni, ovvero quelli di maggior favore previsti dal CenI di categoria, sono computati complessivamente per entrambi i genitori. Tale interpretazione è anche suffragata dall'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), che, in risposta a un quesito sulla richiesta di una dipendente pubblica di beneficiare, per i primi 30 giorni, del congedo parentale con retribuzione al 100 per cento, ha evidenziato che, per poter concedere il beneficio in parola, occorre «verificare che la prerogativa in esame non sia stata utilizzata dall'altro genitore, atteso che i 30 giorni a retribuzione intera riconosciuti dal Cenl devono essere complessivamente considerati per entrambi i genitori».

I «TEMPI» DELL'USCITA NON SONO SEMPRE ANTICIPATI da Sole 24 ore - risposta 1181 a cura di Fabio Venanzi

D - Sono nato nel luglio 1979 e ho iniziato gli studi universitari nel 1998 conseguendo la laurea ad aprile 2005 in ingegneria (cinque anni).
Ho iniziato a lavorare e a versare contributi a novembre 2005, per cui tutti i contributi versati sono nel sistema contributivo.
La simulazione Inps prevede per me una pensione di vecchiaia nel 2049 a 69 anni e cinque mesi di età, con 43 anni e un mese di contributi. La stessa simulazione prevede una pensione anticipata (con assegno ridotto) nel 2046 a 66 anni e sei mesi, con 40 anni e due mesi di contributi.
Vorrei sapere come si collocherebbero i cinque anni di studi che andrei a riscattare, dato che l'lnps prevede già una opzione agevolata con una pensione anticipata di tre anni.
I cinque anni riscattati si sommano ai tre di anticipo e quindi è prevedibile una pensione anticipata nel 2041(a 62 anni) oppure, nel mio caso, riscattando cinque anni sarebbero solo due quelli di cui fruirei realmente, dato che tre già sono previsti dalla pensione anticipata?

R - Sulla base dei dati forniti, si conferma, in considerazione dell'attuale scenario demografico e quindi degli incrementi legati alla speranza di vita, l'accesso alla pensione di vecchiaia nel 2049. La pensione anticipata (per la quale quest'anno sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi) risulterebbe successiva alla pensione di vecchiaia e quindi non conseguibile.
La pensione anticipata contributiva, per la quale quest'anno sono richiesti 64 anni di età, con almeno venti anni di contribuzione effettiva e un primo importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, risulterebbe perfezionata nel 2045.
Per effetto del riscatto del titolo di studio quinquennale, la pensione di vecchiaia rimarrebbe ferma al 2049, così come la pensione anticipata contributiva al 2045 (entrambe le pensioni infatti non risentono del requisito contributivo ma solo di quello anagrafico), mentre la pensione anticipata sarebbe conseguibile nel 2045. Pertanto, nel caso in esame, il riscatto del titolo di studio sarebbe ininfluente al fine di anticipare l'accesso alla pensione, consentendo soltanto un lieve aumento dell'assegno pensionistico. Si specifica che la pensione anticipata e la pensione anticipata contributiva sono due prestazioni pensionistiche diverse.
Si segnala infine che non è corretto effettuare i conteggi come indicato dal lettore nel quesito, poiché con cadenza biennale scattano gli adeguamenti legati alla speranza di vita e per la pensione anticipata gli stessi sono inapplicabili fino al 31 dicembre 2026.

16 GIUGNO IMU - IL COMUNE PUO' DIFFERIRE PAGAMENTO

Colla risoluzione n.5 dell'8 giugno 2020 il Dipartimento delle Finanze del Mef chiarisce la possibilità del Comune di poter disporre autonomamente la proroga della scadenza dei pagamenti Imu del 16 giugno 2020 con delibera di Giunta e successivamente ratificarla in Consiglio comunale, con esclusivo riferimento però alle entrate di propria spettanza (restano quindi fuori da ogni ipotesi di rinvio gli immobili di categoria catastale D).

ALLEGATI A PARTE - MEF Dip.Finanze Risoluzione n.5 dell'8.06.2020 (documento 149)

Ma quali Comuni? Come può il povero cittadino informarsi ed essere sicuro del provvedimento spesso scritto in modo poco chiaro e spesso irraggiungibile nel sito del Comune? Perché non si ricorrere come era inizialmente previsto dalla legge all'invio al cittadino dell'avviso di

pagamento da parte del Comune come per la Tari? Evitando così anche di impazzire nei calcoli e nella danza delle aliquote.
Dovere del cittadino è quello di pagare le tasse, ma è anche un suo diritto non dovere impazzire nei calcoli astrusi per poterle pagare assolvendo il dovere. (mpe)

I 600 EURO DI APRILE ARRIVERANNO IN AUTOMATICO da Enpam

Previdenza n.22 del 10 giugno 2020 a cura della Redazione

Da oggi è possibile presentare all'Enpam la domanda per l'indennizzo da **600 euro** che il governo ha previsto per il mese di **aprile** a favore dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private.

Ricordiamo innanzitutto però, che tutti i medici e gli odontoiatri che hanno **già beneficiato del bonus per il mese di marzo** e che rispettano i requisiti, non dovranno presentare nessuna nuova domanda, ma riceveranno l'indennizzo **in automatico**.

La nuova domanda riguarda dunque tutti quei soggetti che, per difetto di requisiti, erano rimasti **esclusi dal beneficio del bonus di marzo.** Questo significa ad esempio che anche medici e dentisti che, oltre che all'Enpam, versano contributi anche ad altri istituti previdenziali, questa volta potranno presentare domanda per l'indennizzo, a differenza di quanto accaduto a marzo.

Novità anche per quanto riguarda chi ha avviato solo di recente la propria professione medica o odontoiatrica: il bonus di aprile potrà infatti essere richiesto da chi è iscritto all'Enpam fino al 23 febbraio 2020.

Continueranno invece a rimanere esclusi dal bonus da 600 euro di aprile i soggetti assunti con un contratto subordinato a tempo indeterminato oppure che sono percettori di una pensione diretta.

Per tutte le informazioni, consultare la pagina **"Come fare per"** del sito dell'Enpam, nella sottosezione "Covid-19". Il modulo di domanda è invece disponibile nell'**area riservata.**

BONUS ENPAM: GIÀ DISTRIBUITI 124 MILIONI da Enpam Previdenza n.22 del 10 giugno 2020

A oggi l' Enpam ha già distribuito ai propri iscritti tramite il bonus da 1000 euro un tesoretto di circa 124 milioni di euro. Sono stati infatti 80.709 i pagamenti eseguiti, che hanno riguardato 57.597 tra medici e dentisti.

Questo significa che molti camici bianchi hanno prima ricevuto un accredito e poi il saldo dei tremila euro previsti come bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio. Ma i numeri che confermano il grande impegno di risorse messo in campo dalla Fondazione non finiscono qui.

Al momento risultano infatti esserci altre 7.575 domande che sono solo in attesa del mandato di pagamento e che, con molta probabilità, verranno liquidate nel corso di questa settimana. Su altre 1.887 richieste sono in corso invece gli ultimi controlli.

Infine, sempre a oggi, 817 domande di bonus risultano in attesa, uno stato determinato dal fatto che evidentemente non tutti i requisiti risultano in ordine.

In questa ultima fase alcune migliaia di domande sono state respinte e riceveranno una mail di **diniego con le motivazioni.** Nella maggior parte dei casi il rigetto è legato al fatto che gli iscritti

non risultavano in regola con il versamento dei contributi. D'altro canto molti dei destinatari di queste mail potranno richiedere il nuovo **bonus Enpam Plus** appena arriverà il via libera dei ministeri vigilanti.
Da notare infine che al momento non ci sono scadenze per il bonus da mille euro, e dunque chiunque ne avesse diritto può ancora presentare la propria richiesta.

RIPRENDONO GLI ACCERTAMENTI e VISITE MEDICO LEGALI ASL

Con messaggio 2330 del 5 giugno 2020 l'INPS comunica la ripresa delle visite medico-legali.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2330 del 5.06.2020 (documento 150)

BONUS ALLOGGIO RICERCATORI NON IMPONIBILE

Risposta all'interpello 172 del 9 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate: il bonus alloggi di ricercatori o lavoratori altamente qualificati che si trasferiscono nel territorio regionale per svolgere attività di ricerca non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario (in altre parole: non è imponibile).

ALLEGATI A PARTE - AG. ENTRATE Interpello n.172 del 9.06.2020 (documento 151)

GOVERNO - FAMILY ACT: MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA da DplMo - fonte:Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 51 dell'11 giugno 2020 (**www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-51/14740**), ha approvato un disegno di legge che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
Il testo delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.
Nell'esercizio delle deleghe previste, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero delle figlie o dei figli a carico;
- promuovere la parità di genere all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;
- affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall'imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;

- prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi.

Le principali scadenze temporali previste per l'adozione dei singoli provvedimenti attuativi sono:

- entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delega un decreto legislativo istitutivo dell'assegno universale recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico, nonché uno o più decreti legislativi per la istituzione e il riordino delle misure di sostegno all'educazione delle figlie e dei figli;
- entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente i congedi parentali, gli incentivi al lavoro femminile, le misure di sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria.

Proposte molto interessanti a tutela della genitorialità colla speranza che durante i lavori per l'approvazione in legge non si facciano tagli e modifiche per i soliti risparmi di spesa. Non vedo però una chiara affermazione applicativa per tutti, dico tutti, i lavoratori dipendenti (con eventuale estensione ove applicabile anche al/alla lavoratore/trice autonomo/a e libero/a professionista) sia del settore privato che di quello pubblico, ancora tutt'ora penalizzato nei congedi obbligatori del padre.